



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
STATALE
“QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA**



**REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER IL CONTRASTO AL
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2021

Con riferimento a quanto disposto nel documento “Appendice al Regolamento d’Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, il presente Regolamento Disciplinare stabilisce le possibili sanzioni irrogabili nei casi di accertata infrazione, in base alle disposizioni regolamentari già vigenti nel nostro Istituto.

**RIEPILOGO DEI COMPORTAMENTI SANZIONATI A NORMA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO,
DELLE RELATIVE APPENDICI E DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PER I CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Poiché la responsabilità disciplinare è personale, la sanzione deve risultare come la conseguenza dell’atto di bullismo o di cyberbullismo messo in atto dallo studente cui è irrogata: deve essere proporzionata all’infrazione, temporanea, ispirata al principio della gradualità, tenendo presente la situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La seguente tabella riprende quanto riportato nel vigente Regolamento Generale d’Istituto, nelle sue Appendici e nel Regolamento disciplinare mettendo in evidenza solo i comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo.

<i>INFRAZIONE</i>	<i>SANZIONE CON RIFERIMENTO AL REG. DISCIPLINARE</i>	<i>ORGANO COMPETENTE</i>
INDICAZIONI TRATTE DAL REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO		
Art. 47 - È vietato durante le attività didattiche l’uso improprio di Internet e di altre apparecchiature elettroniche e/o telematiche.	Nota disciplinare da annotare sul registro elettronico	Docente/Dirigente Scolastico
Art. 56 - Sono vietati la divulgazione e/o l’abuso di dati personali come prevista dalla legge sulla privacy, comprese la raccolta e la diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in qualsiasi momento di	Sospensione Fino a 15 giorni (art. 3, co. 3, lettera 3 b del Regolamento disciplinare)	Consiglio di Classe

<p>attività didattica ed anche dopo il termine delle lezioni nell'ambito della struttura scolastica, considerate anche le sue pertinenze.</p>		
<p>Art. 113 - I rapporti tra gli appartenenti alla comunità scolastica devono essere improntati alla massima correttezza e al principio della solidarietà. Ogni forma di consenso o di dissenso deve essere manifestata mediante civile confronto democratico delle idee. In nessun caso devono essere tollerati atteggiamenti rissosi, intimidatori e lesivi della dignità umana.</p>	<p>Dalla nota disciplinare alla sospensione superiore a 15 giorni, a seconda della gravità dell'infrazione (Art. 3 del Regolamento disciplinare)</p>	<p>Docente/Consiglio di Classe/Dirigente scolastico/Consiglio d'Istituto a seconda della sanzione prevista.</p>
<p>INDICAZIONI TRATTE DALL'APPENDICE AL REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO RIFERITA ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)</p>		
<p>.....(omissis)..... 16. Durante la videolezione le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto verso i docenti e i compagni, anche quando si scrive sulla chat e su altri applicativi didattici. 17. Omissis</p>	<p>Nota disciplinare Da annotare sul registro elettronico (Art. 1 Regolamento disciplinare DDI)</p>	<p>Docente</p>
<p>18. È vietato rigorosamente alle alunne e agli alunni videoregistrare tutto ciò che appare sullo schermo del proprio dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. Più in generale, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni, offensivi o di discredito a carico di altre persone o di enti/istituzioni pubbliche. Tutto il materiale condiviso dai docenti è di uso personale della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera.</p>	<p>Nota disciplinare o Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione (Regolamento disciplinare DDI)</p>	<p>Docente/Dirigente Scolastico/Consiglio di Classe</p>
<p>Negli articoli su richiamati possono rientrare i casi di cyberbullismo riconducibili a fenomeni di flaming, harassment, denigration, outing estorto, trickery, exclusion, sexting, hate speech e grooming.</p>		